

Sarà debito de' Parrochi, Pievani, Curati, fatte che avranno le Descrizioni ingiunte, di far di proprio pugno la suddetta Fede giurata di aver quelle fedelmente praticato con tutta integrità, fuori d'ogni riguardo, o sospensione, e giusta la formula qui appiedi descritta dovendo quelle trasmettere con li Meriga, ed Uomini di Comun al Ragionato di questo Corpo Territoriale, al quale resta vietato di riceverle quando la Fede del Parroco non sia parola per parola in conformità dell'esemplare fatto qui a piedi.

Nel tempo, che da essi Parrochi, Pievani, o Curati resteranno pubblicate le loro Descrizioni alla Messa, dovranno prima a chiara intelligenza di tutti premettere a chiara voce la lettura del presente Mandato, con che chi si sia resti informato, e le sia noto quanto in esso si contiene, onde resti rimossa qualunque ignoranza.

A tenor del computo, che sarà formato, dovrà chi si sia contribuir la sua tangente al Dazio stesso nel seguente Triennio cominciando 1798. 1799. 1800., e soddisfare all' Imposta, che caderà la prima Rata in Agosto p. v., la seconda in Settembre susseguente, e li difettivi oltre la pena a cui saranno soggetti, resteranno eseguiti, ed obbligati con la forza delle Militari esecuzioni al dovuto pagamento.